

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE Equilibria

TITOLO I

Denominazione - sede - durata - scopi dell'associazione

Art. 1 (Denominazione e durata)

E' costituita, ai sensi dell'art. 36 e seguenti del Codice Civile, l'Associazione denominata: EQUILIBRIA.

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto nel rispetto e nei limiti delle leggi statali e regionali. La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 (Sede)

L'Associazione ha sede nel comune di Grantorto (Pd). L'Associazione opera nel territorio regionale. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 3 (Statuto)

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti del D.lgs. 117/2017, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Organo di amministrazione propone l'eventuale "Regolamento di esecuzione" dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari e l'Assemblea lo delibera. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa. Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice Civile.

Art. 4 (Finalità ed attività)

L'Associazione si propone di operare in campo sociale, culturale ed istituzionale al fine di promuovere la tutela dell'ambiente, il risparmio energetico e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabile per la produzione di energia.

L'Associazione ha lo scopo di costituire una comunità di energia rinnovabile (di seguito Cer) ai sensi dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, dell'art. 31 del D.Lgs. 199/21 e delle future norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001 e di svolgere tutte le attività da queste consentite.

L'Associazione è autonoma e l'adesione all'Associazione è aperta e volontaria. Lo scopo prevalente della comunità sarà quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri soci e alle aree locali in cui opera e non quello di ottenere profitti finanziari. L'attività di interesse generale perseguita è dunque individuabile nell'art. 5 lett e) del D.lgs. 117/2017

Per raggiungere la suddetta finalità, l'Associazione potrà concretamente svolgere le seguenti attività:

a) Produrre, consumare, immagazzinare e vendere l'energia elettrica rinnovabile, anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile e anche mediante la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili, di proprietà o comunque detenuti dalla Comunità ai sensi dell'art. 1 dell'Allegato A alla delibera ARERA n.727/2022/R/eel anche mediante il convenzionamento di impianti a fonti rinnovabili di associati della Associazione o di soggetti terzi;



b) Organizzare la condivisione dell'energia elettrica rinnovabile prodotta dalle unità di produzione detenute dall'associazione stessa anche qualora la proprietà, la gestione o la qualifica di produttore per tali impianti siano di associati o di terzi convenzionati, fatti salvi gli altri requisiti previsti e il mantenimento dei diritti e degli obblighi degli associati come clienti;

c) Accedere a tutti i mercati dell'energia elettrica, direttamente o mediante aggregazione e fornire servizi di efficienza energetica o servizi energetici, anche sui mercati del dispacciamento o a favore dei gestori delle reti di trasmissione e/o di distribuzione.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore (CTS), attività diverse da quelle di interesse generale previste dal presente Statuto, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'OdA. Fermo restando che non potranno essere svolte tutte le attività inibite alle comunità energetiche rinnovabili.

I membri o soci che esercitano poteri di controllo possono essere solo persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali o autorità locali, ivi incluse, ai sensi dell'art. 31, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 199/21, le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (di seguito anche: ISTAT)

secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla comunità di energia rinnovabile.

L'Associazione può percepire incentivi, ivi comprese le detassazioni fiscali ai sensi dell'art. 119, DL 34/2020 e dell'art. 16bis, DPR 917/86 e può svolgere qualsiasi attività funzionale al raggiungimento dei propri fini sociali, ivi compresa l'acquisizione di diritti reali e obbligatori su unità immobiliari e di finanziamenti con concessione di tutte le necessarie garanzie.

L'Associazione nella gestione della comunità energetica potrà porre in essere le seguenti attività per consentire agli associati il godimento dei benefici ottenuti:

1. Richiesta per i propri associati di ogni tipologia di incentivo prevista dalle normative tempo per tempo vigenti, riversando poi tale incentivo agli associati.
2. Pagamento in nome e per conto dei proprio associati delle loro bollette elettriche.
3. Realizzazione di impianti di energia rinnovabile con distribuzione dell'energia elettrica prodotta ai proprio associati.

Le modalità di ripartizione e distribuzione degli incentivi e benefici ottenuti saranno individuate e disposte dall'Organo di amministrazione dell'Associazione (di seguito per brevità OdA) secondo le previsioni ed indicazioni del presente Statuto.

Per la vendita dell'energia elettrica prodotta dagli impianti detenuti dalla Comunità in qualità di produttore l'Associazione potrà concludere accordi con grossisti e trader.

L'Associazione può avvalersi di consulenti e fornitori terzi.

L'Associazione si qualifica come ente non commerciale senza scopo di lucro e pertanto il suo patrimonio non potrà essere distribuito tra i soci, anche indirettamente, a meno che la destinazione sia imposta per legge. Tuttavia, qualora in ossequio alla realizzazione degli scopi istituzionali, si richiedesse l'attribuzione ai soci di una remunerazione economica tali attribuzioni saranno tassate secondo legge.



TITOLO II

Patrimonio ed esercizi sociali

Art. 5 (Patrimonio dell'Associazione)

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile, sia durante la vita dell'Associazione che in caso di suo scioglimento, ed è costituito dalle Risorse Economiche percepite come indicato al successivo articolo.

Il patrimonio dell'associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ivi compresa la riduzione dei costi energetici dei soci.

Art. 6 (Risorse Economiche)

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento da:

- a) Quota di iscrizione degli associati ed eventuali quote associative annuali;
- b) Versamenti liberamente effettuati dagli associati, destinati a specifiche finalità istituzionali individuate ad opera dell'OdA, nella modalità di contribuzione a fondo perduto o di finanziamento senza interessi.
- c) Eredità, donazioni e legati sia da associati che da non associati.
- e) Entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati.
- f) Contributi pubblici quali erogazioni statali, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari, ivi compresi gli incentivi previsti dall'art.8 del D.Lgs. 199/21, ovvero dai futuri provvedimenti di recepimento dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, per gli impianti a fonti rinnovabili detenuti dalla Comunità, ivi comprese le detrazioni fiscali con esclusione dei contributi incompatibili ai sensi del D.Lgs. 199/21, del D.Lgs. 414/23 e del DM 15.09.2020 n.106 con il pagamento degli incentivi; altresì potranno essere richiesti contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali.
- g) Le restituzioni dei benefici di cui al D.Lgs. 414/23 ovvero dei benefici spettanti alla Comunità ai sensi dei futuri provvedimenti di recepimento dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001;
- h) Altre entrate compatibili con le finalità sociali, ivi inclusi i ricavi di vendita dell'energia, la cessione di crediti fiscali e i proventi degli altri servizi previsti nell'oggetto sociale. L'associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore.

L'Associazione è tenuta per almeno tre anni alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti relativamente alle risorse economiche percepite.

L'Associazione può prevedere che gli incentivi riconosciuti agli impianti a fonti rinnovabili di proprietà o comunque detenuti dalla Comunità siano devoluti all'Associazione per il pagamento delle bollette degli associati.

I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro. Ai volontari possono essere rimborsate dall'ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata.

Non costituisce distribuzione di utili la corresponsione agli associati in forma di pagamento delle bollette degli associati clienti finali o di restituzione dei costi di investimento per gli impianti di terzi detenuti dalla Comunità di tutti o quota parte dei ricavi per restituzioni ovvero degli incentivi di cui al D.Lgs. 414/23 e del DM 15.09.2020. Tale corresponsione costituisce oggetto dell'attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5, d.lgs. 117/2017 e rientra nella fornitura di benefici ambientali, economici e sociali ai membri dell'Associazione ai sensi dell'art. 31,

comma 1 lettera a) del D.Lgs. 199/21. I criteri di ripartizione saranno determinati annualmente dall'OdA. L'eventuale importo della tariffa premio eccedentario rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di energia condivisa espresso in percentuale di cui all'Allegato 1 del d.lgs. del 7.12.2023 n. 414, sarà destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione;

Art.7 (Bilancio d'esercizio e scritture contabili)

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 30 aprile di ogni anno l'OdA predisporre il bilancio dell'esercizio precedente da sottoporre all'assemblea degli associati per l'approvazione ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

Il bilancio così formato, una volta approvato dall'Assemblea, è depositato entro il 30 giugno di ogni anno nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, a cura dall'OdA.

Ricorrendo le condizioni di Legge, l'OdA deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla Legge.

Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla Legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell'Associazione, con l'indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti dell'OdA, all'Organo di Controllo, ai Dirigenti, nonché agli associati.

Art. 8 (Divieto di distribuzione degli utili)

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.lgs. 117/2017 a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri Ente del Terzo Settore che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. L'Associazione ha l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

TITOLO III

Associati

Art. 9 (Associati)

Sono ammessi come soci le persone fisiche e le persone giuridiche che condividono gli scopi dell'Associazione. Possono far parte dell'Associazione persone fisiche, piccole e medie imprese, enti territoriali o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali, a condizione che, per le imprese private, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e industriale principale.

L'adesione all'Associazione, nel rispetto dei requisiti potrà essere gratuita o prevedere il versamento di un corrispettivo a sostegno dei costi gestionali. Altresì è facoltà dell'OdA prevedere una quota associativa proporzionata per coprire i costi di funzionamento dell'Associazione.

I soci si distinguono in:

- a) Fondatori: coloro che costituiscono l'associazione sottoscrivendone l'atto costitutivo;
- b) Onorari: coloro che per il prestigio, competenza e meriti vengono nominati all'unanimità dall'OdA; tale qualifica ha esclusivamente finalità onorifica;



Le prestazioni fornite dagli associati sono di norma e comunque prevalentemente gratuite, eventuali compensi o rimborsi delle spese sostenute saranno stabiliti dall'OdA.

Gli associati danno mandato alla Comunità Energetica Rinnovabile ai fini della richiesta di accesso alla valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa secondo quanto previsto dalla Delibera ARERA n.727/2022/R/eel.

Gli associati nominano la Comunità quale soggetto delegato, responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa, secondo quanto previsto dalla Delibera ARERA n.727/2022/R/eel.

Gli Associati a seconda della tipologia di qualifica attribuita posseggono diritti speciali.

I Soci Fondatori hanno il diritto di esprimersi in via esclusiva in merito ad alcune decisioni individuate nel presente Statuto e relative allo sviluppo dell'Associazione.

I Soci Promotori, insieme ai Soci Fondatori, hanno il diritto ad essere scelti, in via prioritaria, relativamente all'assegnazione; da parte dell'OdA e dall'Assemblea, di cariche o incarichi che prevedano il pagamento di compensi.

I Soci Produttori hanno diritto al pagamento di un corrispettivo annuo, secondo i parametri economici fissati annualmente dall'OdA, calcolato sulla base dell'energia prodotta dai loro impianti e del valore dell'incentivo pubblico incassato dalla Cer.

I Soci Consumatori hanno diritto al pagamento di un corrispettivo annuo, secondo i parametri economici fissati annualmente dall'OdA, calcolato sulla base dell'energia prelevata dalla rete elettrica pubblica dalle loro utenze e del valore dell'incentivo pubblico incassato dalla Cer.

Art. 11 (Recesso, decadenza ed esclusione)

Gli associati cessano di appartenere all'Associazione per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte.

Può recedere l'associato che non intende continuare a essere parte dell'Associazione. Il socio dovrà comunicare il recesso, a mezzo Pec o lettera raccomandata, con un preavviso di 60 giorni in caso di Socio Consumatore o Promotore e di 180 gg. nel caso di Socio Produttore. Il recesso dell'associato avrà effetto dalla data indicata dall'associato nel rispetto del preavviso indicato, potrà avvenire in qualsiasi momento e sarà a titolo gratuito.

È causa di esclusione dall'Associazione la perdita dei requisiti stabiliti nel presente Statuto. Gli associati sono tenuti a comunicare immediatamente all'Associazione il venir meno dei loro requisiti che comporta il decadimento immediato, a prescindere dal momento della comunicazione, di qualsiasi beneficio connesso.

Altresì l'esclusione può essere dichiarata dall'OdA nel caso in cui l'associato danneggi moralmente o materialmente l'Associazione o non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni effettuate dagli organi associativi. L'esclusione può aver luogo anche per indegnità del socio o per morosità dello stesso nel versamento della quota di associazione su delibera motivata dall'OdA.

E' considerato moroso il socio che ritarda di oltre novanta giorni il versamento della cosa quota associativa.

L'esclusione è deliberata dall'OdA dopo che all'associato sia stato contestato in forma scritta il fatto che può giustificare l'esclusione, con l'assegnazione di un termine di 30 giorni per eventuali controdeduzioni. L'interessato può proporre ricorso all'Assemblea dei Soci, che delibererà sull'istanza dello stesso alla prima assemblea successiva alla decisione dell'OdA.

In caso di recesso, esclusione e decadenza le quote associative non saranno rimborsate. Gli eventuali finanziamenti conferiti rimarranno in essere ai termini e condizioni pattuiti, salvo che l'Associazione deliberi diversamente.



Fanno eccezione versamenti effettuati spontaneamente a sostegno di esecuzione di specifici progetti (es. costruzioni di impianti o parchi fotovoltaici) per cui la perdita dalla qualità di socio dà diritto alla restituzione ma solo quando le somme da restituire siano rimpiazzate nel loro intero ammontare da parte di altri soci; ciò al fine di ammontare l'integrità economica e finanziaria del progetto finanziario.

TITOLO IV

Organi Associativi

Art. 12 (Organi dell'Associazione)

Sono organi dell'Associazione:

- l'Organo di Amministrazione;
- l'Assemblea dei Soci;
- l'Organo di Controllo o il Revisore, ove nominati;
- il Presidente;
- il Segretario, ove nominato;
- il Tesoriere, ove nominato.

Tutte le cariche sociali sono assegnate sulla base delle norme indicate nel presente Statuto.

Art. 13 (Organo di Amministrazione)

L'Associazione è amministrata da un OdA composto da un minimo di due ad un massimo di tre membri scelti tra i Soci Fondatori, Soci Promotori e Soci Produttori. I Soci Consumatori possono candidarsi solo dopo aver ottenuto la qualifica di Socio Promotore che sarà assegnata dall'OdA secondo Statuto.

I membri dell'OdA vengono eletti dall'Assemblea dei Soci, durano in carica (compreso il Presidente) cinque anni e possono essere rieletti, anche più volte. Il rinnovo dell'OdA avviene in sede di approvazione del bilancio.

Chiunque intenda candidarsi alla carica di membro dell'OdA dovrà darne comunicazione all'Assemblea dei soci entro 30 giorni dalla data dell'assemblea.

Tutti i membri uscenti si intenderanno automaticamente ricandidati, salvo loro diversa comunicazione. In caso di mancanza di uno o più componenti, per dimissioni o altre cause, l'assemblea sarà convocata entro e non oltre 30 giorni per la nomina del componente venuto meno. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

I componenti dell'OdA che non intervengano per tre sedute consecutive alle riunioni, sono considerati dimissionari.

Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice Civile. Sono ineleggibili nell'OdA i soggetti di cui all'articolo 2382 del Codice Civile.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel RUNTS o se non si prova che i terzi ne erano venuti a conoscenza.

L'OdA è investito dai più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, eccetto solo quelli espressamente riservati all'Assemblea dei soci dal presente Statuto. In particolar modo si occuperà di:

- a) Convocare l'Assemblea degli associati;
- b) Sottoporre all'assemblea proposte e mozioni;
- c) Curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- d) Deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- e) Deliberare circa l'esclusione degli associati;
- f) Redigere i programmi delle attività associative previste dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'assemblea degli associati;

- g) Promuovere e organizzare gli eventi associativi;
- h) Redigere il bilancio di esercizio e se richiesto il bilancio sociale;
- g) Nominare al proprio interno il Presidente e il Vicepresidente;
- h) Conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;
- i) Compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione, fra i quali accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell'Associazione, contrarre con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;
- l) Consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazioni Temporanee di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di Reti fra Imprese, o altre modalità simili o assimilate.

Sarà necessaria la preventiva autorizzazione scritta da parte di tutti i Soci Fondatori per delibere inerenti a:

1. Sottoscrizione di contratti per la gestione di rendicontazione della comunità energetica o attribuzione a soggetto esterno del ruolo di Referente della Cer;
2. Realizzazione di impianti a nome della comunità energetica e la stipula di mutui, finanziamenti, leasing o noleggi operativi;
3. La cessione di impianti della comunità energetica e variazioni ai criteri di riparto tra gli associati degli incentivi pubblici incassati dalla Cer;
4. Il compimento di atti ed operazioni di importi pari e superiori ad € 50.000.

L'OdA procede pure alla nomina di collaboratori, rappresentanti e consulenti determinandone o approvandone i compensi. Può altresì delegare specifiche attribuzioni a uno o più dei suoi componenti.

Il primo OdA viene nominato in sede di costituzione dell'Associazione.

Il Presidente dell'Associazione è il Presidente dell'OdA ed è nominato dall'OdA tra i suoi componenti.

L'OdA si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per predisporre il Bilancio e deliberare in ordine all'ammontare della quota sociale.

La convocazione è effettuata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell'avvenuta ricezione.

La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno 48 ore.

Alle riunioni dell'OdA hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti dell'eventuale Organo di Controllo.

L'Organo di Amministrazione è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purché i componenti l'Organo di Controllo siano stati informati e non vi si oppongano.

L'Organo di Amministrazione assume le proprie deliberazioni con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ai quali spetta un solo voto. Per il caso di parità di voti, la decisione è sottoposta all'Assemblea.

I verbali di ogni riunione vengono sottoposti all'approvazione dell'Organo stesso nella riunione successiva e conservati agli atti.

Le riunioni dell'OdA si possono svolgere anche per audio-conferenza o video-conferenza, utilizzando le modalità previste nel presente Statuto purché con piattaforme/strumenti che permettano l'identificazione delle persone partecipanti



alle riunioni. In tal caso si indicherà nell'avviso di convocazione anche la piattaforma che sarà utilizzata per la riunione telematica.

Art. 14 (Presidente)

Funzione del Presidente è di rappresentare l'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio; convocare l'Oda e l'Assemblea dei Soci, curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Oda e sorvegliare il buon andamento amministrativo dell'Associazione. Altresì verifica il rispetto dello Statuto, presiede l'Assemblea e l'Oda, cura l'ordinato svolgimento dei lavori ed è consegnatario dei mezzi di esercizio e dei beni in uso all'Associazione; firma ogni atto autorizzato dall'Oda.

Il Presidente, in caso di urgenza, può esercitare i poteri dell'Oda, riferendone tempestivamente allo stesso, ed in ogni caso ottenendo ratifica nella riunione immediatamente successiva.

Art. 15 (Vicepresidente, Tesoriere, Segretario)

L'Oda può eleggere al suo interno un Vicepresidente.

L'Oda ha facoltà di nominare un Tesoriere e un Segretario, i quali durano in carica uno o più anni e sono rieleggibili.

Funzione del Vicepresidente è di esercitare le funzioni del Presidente, in caso di sua assenza o impedimento.

Funzione del Tesoriere è di riscuotere le quote di iscrizione; provvedere ai pagamenti e curare la tenuta della contabilità e dei libri sociali; curare i rapporti con le banche, con facoltà di procedere ai depositi e ai prelievi. Altresì redige il progetto di bilancio, preventivo e consuntivo.

Il Segretario è incaricato dell'organizzazione delle riunioni dell'Oda e dell'Assemblea, redige i verbali delle riunioni dell'Oda e dell'Assemblea, svolge i compiti che gli vengono assegnati dal Presidente e ove incaricato in proposito, supporta l'attivazione delle decisioni dell'Oda.

Art. 16 (Assemblea dei Soci)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione, le sue decisioni obbligano tutti i soci, in rispetto delle previsioni espresse nel presente articolo.

L'Assemblea indirizza l'attività dell'Associazione e in particolar modo svolge le seguenti attività:

- a) Approva entro il 31 maggio di ogni anno il bilancio di esercizio e, nei casi in cui fosse obbligatorio per legge, il bilancio sociale;
- b) Delibera gli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione, la nomina/revoca dei componenti dell'Oda, dell'Organo di controllo e del Revisore e ratifica eventuali cooptazioni nell'Oda;
- c) Decide sulle impugnazioni delle delibere dell'Oda che respingono domande di ammissione o che procedono all'esclusione di un associato; delibera sull'esclusione degli associati;
- d) Delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione; delibera le modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto e sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla Legge o dal presente Statuto.

Sarà necessaria la preventiva autorizzazione scritta da parte di tutti i Soci Fondatori per delibere inerenti a:

1. Sottoscrizione di contratti per la gestione di rendicontazione della comunità energetica o attribuzione a soggetto esterno del ruolo di Referente della Cer;
2. Realizzazione di impianti a nome della comunità energetica e la stipula di mutui, finanziamenti, leasing o noleggi operativi;
3. La cessione di impianti della comunità energetica e variazioni ai criteri di riparto tra gli associati degli incentivi pubblici incassati dalla Cer;
4. Il compimento di atti ed operazioni di importi pari e superiori ad € 50.000.

L'Assemblea è convocata dall'Oda, presso la sede dell'Associazione o in altro luogo, almeno una volta all'anno, entro 150 (centocinquanta) giorni dalla chiusura



dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche venute a scadere.

L'Assemblea deve inoltre essere convocata ogniqualvolta lo stesso Presidente oppure almeno due membri dell'OdA o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di entrambe le cariche, dal membro più anziano dell'OdA. Il Presidente dell'assemblea nomina un Segretario, se non presente tra le cariche assegnate.

L'assemblea è convocata mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda convocazione e l'elenco delle materie da discutere, inviato ad ogni associato a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione almeno otto giorni prima dell'assemblea.

La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all'indirizzo, anche di posta elettronica, comunicato dall'associato nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all'Associazione.

L'avviso di convocazione deve pervenire agli aventi diritto almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per l'assemblea.

In difetto di convocazione, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipino di persona o siano rappresentati per delega tutti gli associati. La delega dovrà risultare da atto scritto, che sarà depositato presso la sede sociale o sarà mandato via posta elettronica certificata entro il giorno antecedente la riunione per il caso di partecipazione mediante piattaforme in videoconferenza. Ogni partecipante non potrà avere più di n. 3 deleghe a suo favore.

Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota annua di associazione ed iscritti a libro soci da almeno 3 mesi al momento della convocazione. Si considera quale data d'iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell'associato.

Ciascun associato esprime un solo voto. Il voto si esercita in modo palese, tranne quelli riguardanti le persone. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti dell'organo di amministrazione non hanno diritto di voto.

I soci possono farsi rappresentare esclusivamente da altri soci, ma nessun socio può portare più di tre voti oltre al proprio.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione, da effettuarsi dopo che siano trascorse almeno due ore dalla prima, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono assunte col voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti.

L'Assemblea straordinaria modifica lo Statuto dell'Associazione con la presenza di almeno la metà più uno degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli Associati.



Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i Soci.

L'Assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti o dei loro delegati nel luogo fissato dall'avviso di convocazione. Le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Art. 17 (Organo di Controllo)

Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'Assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni dell'OdA a quelle dell'Assemblea che approva il bilancio.

Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali.

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 cod. civ.

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente dell'OdA.

Art. 18 (Revisore dei Conti)

Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

TITOLO V

Scioglimento e liquidazione

Art. 19 (Liquidazione e Devoluzione del patrimonio)

L'Associazione può essere sciolta con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, verranno nominati uno o più liquidatori, muniti dei necessari poteri.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore individuati con delibera dell'OdA su conforme parere del competente Ufficio del Registro del Terzo settore.

TITOLO VI

Disposizioni generali

Art. 20 (Libri sociali)

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro dei Soci tenuto a cura dell'OdA;
- b) il libro delle riunioni e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche gli eventuali verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'OdA;
- c) il libro delle riunioni e delle deliberazioni dell'OdA, dell'Organo di controllo e degli altri Organi sociali, tenuti a cura dell'Organo a cui si riferiscono.

Tutti gli Associati, in regola con il versamento della quota associativa, se dovuta, hanno il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta al Presidente dell'Associazione, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell'Associazione.

Art. 21 (Rapporti con gli Enti Pubblici)

Le convenzioni e i rapporti tra l'Associazione e le Amministrazioni pubbliche, secondo quanto stabilito dall'art. 55 del D.lgs 117/2017 o altre modalità ammissibili ai sensi di legge, sono deliberate dall'OdA che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante, o da un suo delegato. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

Art. 22 (Personale retribuito)

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri Soci, qualora ciò sia funzionale allo svolgimento dell'attività di interesse generale.

I lavoratori dipendenti eventualmente assunti dall'Associazione avranno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi nazionali.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato.

Art. 23 (Disposizioni finali)

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le norme del Codice del Terzo Settore e, per quando da esso non previsto, del Codice Civile e delle altre leggi in materia.

Art. 24 (Norma transitoria)

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del RUNTS medesimo. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.